

STATUTO DEL CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO A.S.D.

Parte Prima

SCOPO - COLORI - SEDE SOCIALE

Art. 1 - L'associazione

Il «Circolo del Tennis Palermo Associazione sportiva dilettantistica» è stato costituito a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile - con l'originaria denominazione di «Tennis Club Palermo» - il 1° gennaio 1926.

È una associazione senza fini di lucro ed eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o fondo comune non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Circolo è un ente associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si è uniformato ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni.

Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), e si obbliga, per sé e per i propri associati e tesserati, ad osservare e farne osservare lo statuto, regolamenti e ogni altra normativa federale, impegnandosi, altresì, a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.

Il Circolo è retto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la diffusione del gioco del tennis, attraverso ogni iniziativa idonea di tipo agonistico, amatoriale o didattico.

Il Circolo svolge attività con fini sociali, ricreative e culturali e può aderire anche a federazioni sportive di carattere nautico, riconosciute dal C.O.N.I. e alla Federazione Italiana Gioco Bridge, anch'essa riconosciuta dal C.O.N.I.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Colori sociali

I colori sociali sono il blu ed il rosso.

Art. 3 - Sede sociale

Il Circolo ha la propria sede in Palermo, Viale del Fante n. 3.

Può disporre di altri campi e locali in altri luoghi anche della Provincia.

Parte Seconda

I SOCI E I GIOCATORI DEL CIRCOLO

Art. 4 - Le categorie di soci

I Soci del Circolo si distinguono in cinque categorie: Fondatori, Onorari, Benemeriti, Vitalizi, Ordinari. I soci fondatori, onorari, benemeriti e vitalizi sono dispensati a vita dal pagamento delle quote sociali, ferma restando la possibilità di elargizioni a titolo di liberalità.

Tutti i soci sono iscritti nell'Albo sociale.

Art. 5 - I soci fondatori

I «Soci Fondatori» sono i firmatari dell'atto di Costituzione.

I Soci Fondatori sono: Albanese Aurelio, Albanese Giuseppe, Barbera Alfredo, Barbera Ernesto, Barbera Giovanni, Barbera Giuseppe, Barbera Manfredi, Brancaleone Rodolfo, Caruso Gaetano, Cirino Giuseppe, Chiaramonte Pietro, Di Pasquale Alessandro, Ferro Attilio, Giordano Guido, Grifeo Vincenzo, Lazzaro Federico, Liguori Franz, Lo Curcio Giuseppe, Lo Curcio Placido, Lo Curcio Umberto, Quartana Pietro, Rivas Alberto, Trigona Benedetto, Ugo Giuseppe Vittorio.

L'elenco dei Soci Fondatori, comprensivo anche dei nominativi di quelli defunti, è esposto *ad honorem* nei locali sociali.

Art. 6 - I soci onorari

La qualifica di «Socio Onorario» è attribuita dall'Assemblea dei Soci, su proposta della Deputazione, esclusivamente a chi, per essersi segnalato in qualsiasi settore sociale, può conferire lustro all'Associazione.

L'elenco dei «Soci Onorari», completo anche dei nominativi di quelli defunti, è esposto *ad honorem* nei locali sociali.

Art. 7 - I soci benemeriti

La qualifica di «Socio Benemerito» è attribuita dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta della Deputazione, esclusivamente a chi si sia significativamente adoperato per lo sviluppo e l'incremento dell'Associazione.

L'elenco dei «Soci Benemeriti», completo anche dei nominativi di quelli defunti, è esposto *ad honorem* nei locali sociali.

Art. 8 - I soci vitalizi

La qualifica di «Socio Vitalizio» non può più essere attribuita, ferma restando la conferma per chi rientra in atto in tale categoria.

L'elenco dei «Soci Vitalizi» è esposto nei locali sociali.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Il candidato all'ammissione quale Socio Ordinario deve presentare domanda, corredata dalle firme di due Soci presentatori non sospesi dai diritti associativi, alla Deputazione del Circolo. La domanda del candidato che non abbia raggiunto la maggior età deve recare anche la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda di ammissione a Socio Ordinario è redatta su modulo fornito dal Circolo, corredata da due fotografie formato tessera del candidato.

La domanda di ammissione a Socio Ordinario, corredata da una fotografia, resta esposta nell'apposito quadro dei locali sociali almeno 15 giorni per consentire ai Soci di informare la Deputazione delle ragioni che potrebbero rendere non gradita l'ammissione del candidato al Circolo. Trascorso detto periodo, le domande saranno sottoposte all'approvazione della Deputazione.

La Deputazione delibera sull'ammissione di nuovi Soci a scrutinio segreto con la maggioranza indicata al successivo art. 34, ultimo comma.

La decisione della Deputazione è comunicata senza indugio dal Deputato Segretario al candidato ammesso. Il candidato non ammesso non può ripresentare la domanda di ammissione prima di un anno dalla comunicazione dell'esito.

Art. 10 - Costituzione e durata del rapporto associativo

Nell'anno di ammissione il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della delibera di ammissione. Dall'anno successivo il rapporto associativo ha durata

annuale coincidente con l'anno solare ed è tacitamente rinnovabile.

Art. 11 - Familiari del socio ordinario

Il coniuge non legalmente separato, il partner inserito nello stesso stato di famiglia del socio, i figli del socio di età inferiore a 25 anni e i minori in affidamento al socio, possono frequentare i locali del Circolo e fruire dei servizi nei limiti dei regolamenti periodicamente emanati dalla Deputazione, che può prevedere quote a carico dei familiari.

Il coniuge non legalmente separato e/o il partner inserito nello stesso stato di famiglia del socio possono chiedere l'ammissione alla categoria di Socio ordinario, previa domanda, con esenzione dal pagamento della quota di iscrizione. In caso di separazione legale o di modifica dello stato di famiglia, per mantenere la qualifica di socio ordinario devono corrispondere la quota di ammissione in quel momento vigente. I figli del socio possono chiedere l'ammissione alla categoria di Socio ordinario senza pagamento della quota di iscrizione se la domanda di ammissione è presentata prima del compimento della maggior età; con il pagamento del 50% della quota di iscrizione, se la domanda di ammissione è presentata fino al compimento del 25° anno di età; oltre il compimento del 25° anno di età il figlio del socio non avrà diritto ad alcuna agevolazione sulla quota di iscrizione.

Art. 12 - Socio assente

Il socio ordinario iscritto al Circolo da più di due anni che, per un periodo non inferiore ad un anno, si trovi, per documentate ragioni di lavoro, di studio o familiari, stabilmente fuori ~~dalla provincia di Palermo~~ territorio della Regione siciliana, può chiedere di essere qualificato come "socio assente". La domanda si presenta al Presidente.

La qualifica di socio assente ha durata annuale, rinnovabile per lo stesso periodo, e coincide con l'anno solare.

Il socio assente è tenuto al versamento, in unica soluzione anticipata, di una quota pari al 20% della quota annuale, oltre ai contributi straordinari.

Il socio assente può chiedere in ogni momento la cessazione dell'assenza; in tal caso deve versare l'intera quota ordinaria del bimestre in corso.

Il socio assente può frequentare il circolo per non più di trenta giorni all'anno, previa comunicazione indirizzata al Presidente. L'accesso non autorizzato comporta la decadenza dai benefici concessi e il versamento dell'intera quota annuale.

Il Deputato Segretario predispone e aggiorna con cadenza semestrale il registro dei soci assenti, che è affisso nei locali del circolo.

Nell'anno di assenza sono sospesi i benefici di cui godono i familiari del socio.

Il Socio assente non può essere eletto a ricoprire cariche sociali ma può intervenire e votare in Assemblea.

Art. 13 - Ospite temporaneo

In casi eccezionali, su richiesta motivata di un socio, un non socio può essere autorizzato dal Presidente a frequentare gratuitamente i locali sociali, i campi e le attrezzature sportive per un periodo massimo di 30 giorni. In questo caso la stessa persona non può ottenere la qualifica di ospite temporaneo più di una volta per ciascun anno solare.

Periodi superiori a trenta giorni devono essere autorizzati dalla Deputazione. In questo caso l'ospite temporaneo è tenuto a corrispondere anticipatamente il doppio della quota annuale, in proporzione al periodo autorizzato, che non può comunque eccedere i dodici mesi.

Art. 14 - Recesso dal rapporto associativo

Il recesso dal rapporto associativo deve essere comunicato al Deputato Segretario ed avrà decorrenza dal bimestre successivo a quello in corso.

Il recesso comporta la cancellazione dall'Albo dei soci.

Non può recedere il socio che non sia in regola con il pagamento delle quote bimestrali anticipate o il socio nei cui confronti penda una proposta di radiazione per violazioni disciplinari. -

Art. 15 - Mora, sospensione e radiazione

Il socio in ritardo nel pagamento di almeno tre bimestri è invitato, con lettera di costituzione in mora, a provvedere alla corresponsione dei pagamenti dovuti. La costituzione in mora comporta la sospensione dai diritti associativi.

Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla costituzione in mora la Deputazione può radiarlo dal Circolo per morosità.

La radiazione comporta la cancellazione dall'Albo Sociale e non estingue in alcun caso il debito.

Art. 16 - Nuova ammissione

Il Socio Ordinario cancellato dall'Albo Sociale può essere riammesso presentando domanda a norma dell'art. 9.

Se la domanda è presentata entro cinque anni dalla cancellazione, il socio, ove ammesso ai sensi dell'art. 9, deve corrispondere una quota di iscrizione pari al 50% di quella vigente al momento della domanda.

Se la domanda è presentata oltre cinque anni dalla cancellazione, il socio, ove ammesso ai sensi dell'art. 9, deve corrispondere la quota di iscrizione vigente al momento della domanda.

Il socio ~~cancellato per radiazione~~ radiato per violazioni disciplinari non può essere riammesso; il socio radiato per morosità potrà ripresentare la domanda di ammissione soltanto dopo aver saldato integralmente il debito; l'ammissione comporta il versamento dell'intera quota di iscrizione vigente al momento della nuova domanda.

Art. 17 - Giocatore del Circolo

La Deputazione, su proposta motivata del Deputato allo sport, delibera di attribuire la qualifica di "Giocatore del Circolo" a giocatori non soci, dotati di spiccato talento tennistico, che abbiano dato prova di rigorosa disciplina.

Il "Giocatore del Circolo" è dispensato dal pagamento di qualsiasi contributo, nonché delle tasse di partecipazione a gare sportive in difesa dei colori del Circolo. Può frequentare i locali sociali, solo previa delibera dalla Deputazione.

La qualifica di Giocatore del Circolo è revocabile in qualsiasi momento con delibera della Deputazione su proposta motivata di un Deputato.

Parte Terza

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Art. 18 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito dai beni appartenenti a qualunque titolo all'Associazione sociale è regolato dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive eventuali modifiche.

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali.

Le entrate straordinarie sono costituite *a)* dagli introiti di riunioni sportive e mondane; *b)* da contributi, sussidi, elargizioni; *c)* dal ricavato della vendita di oggetti, attrezzature usate; *d)* dai contributi per l'uso delle attrezzature sportive e dalla partecipazione a tornei sociali.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più liquidatori per ottemperare all'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio così come previsto dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Le quote sociali

La quota di iscrizione è corrisposta dopo l'ammissione.

Le quote annuali, coincidenti con l'anno solare, sono corrisposte per bimestri anticipati e possono essere differenziate dalla Deputazione in ragione dell'età anagrafica e/o dell'anzianità di iscrizione.

La misura di entrambe le quote è stabilita, per ciascun anno solare, dalla Deputazione.

Le quote sociali sono infruttifere e restano acquisite al patrimonio sociale anche in caso di cancellazione del socio dall'albo.

Art. 20 - L'anno finanziario

L'anno finanziario del Circolo coincide con l'anno solare.

Parte Quarta

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) La Deputazione;
- c) Il Collegio Sindacale;
- d) Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 - Composizione e competenze

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci che hanno raggiunto la maggiore età.

L'Assemblea dei Soci:

- 1) Elegge gli Organi Sociali;
- 2) Nomina i Soci Onorari e Benemeriti;
- 3) Approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- 4) Delibera le modifiche statutarie;
- 5) Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 23 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci deve riunirsi annualmente entro la fine di aprile per discutere e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché, quando occorra, per l'elezione delle cariche sociali.

Può essere convocata se la Deputazione lo ritiene opportuno o se lo richiama almeno un decimo dei componenti, motivando l'ordine del giorno. L'Assemblea avente ad oggetto modifiche statutarie deve essere richiesta da almeno un quinto dei componenti.

In caso di richiesta regolarmente presentata, la Deputazione ha l'obbligo di indire la riunione della Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea dei Soci devono essere comunicate ai Soci con almeno

dieci giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 24 - Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere che hanno ad oggetto modifiche dello Statuto Sociale possono essere assunte se è presente almeno 1/8 più uno degli aventi diritto.

Le delibere che hanno ad oggetto lo scioglimento del Sodalizio possono essere assunte se sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto e devono essere proposte dalla Deputazione con delibera unanime.

L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le modifiche dello statuto sociale delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo o da un suo delegato.

Il Presidente può invitare l'Assemblea a nominare, tra i suoi componenti, un segretario della seduta.

Art. 26 - Svolgimento dell'Assemblea

In Assemblea possono essere discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'ordine in cui sono elencati.

Tutti i componenti l'Assemblea possono prenotarsi in segreteria per discutere gli argomenti dell'ordine del giorno e possono chiedere la parola durante la riunione di Assemblea.

Il Presidente, nel concedere la parola, deve dare la precedenza a chi si è preventivamente prenotato.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca nell'adunanza, il Presidente comunica ai convenuti il giorno e l'ora di prosecuzione della discussione, senza altri inviti.

Art. 27 - Votazioni e delibere

Il Presidente adotta le modalità più opportune di voto. Le delibere aventi ad oggetto affari personali o riservati si assumono sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee vengono affisse nella bacheca sociale e sono vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti.

LE CARICHE SOCIALI

Art. 28 - Disposizioni generali

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

La durata delle cariche sociali è di un quadriennio olimpico. La carica cessa con l'insediamento dei nuovi eletti.

L'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali si svolge entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici.

Tutte le cariche sociali non possono essere ricoperte dal medesimo socio per più di due mandati consecutivi.

I componenti della Deputazione e del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal C.O.N.I.

Tutte le cariche sociali vengono elette contestualmente.

Hanno diritto di voto tutti i componenti l'Assemblea non sospesi dai diritti associativi.

Art. 29 - Criteri di eleggibilità

È eleggibile alla carica di Presidente il socio di età non inferiore a 35 anni ed almeno 10 anni di appartenenza al Circolo.

È eleggibile alla carica di Deputato il socio di età non inferiore a 21 anni ed almeno 5 anni di appartenenza al Circolo.

È eleggibile alla carica di componente il Collegio Sindacale il socio di età non inferiore a 30 anni ed almeno 5 di appartenenza al Circolo, in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche; è eleggibile alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il socio di età non inferiore a 30 anni ed almeno 5 di appartenenza al Circolo, che risulti iscritto al Registro dei Revisori legali e sia in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche.

È eleggibile alla carica di componente il Collegio dei Probiviri il socio di età non inferiore a 40 anni e almeno 10 anni di appartenenza al Circolo, in possesso della laurea in materie giuridiche.

Non è eleggibile ad alcuna carica sociale chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, chi abbia subito sanzioni disciplinari diverse dalla censura negli ultimi 3 anni all'interno del Circolo e chi abbia in essere liti pendenti contro il Circolo innanzi a organi giurisdizionali o arbitrari. Il successivo accertamento o la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità comporta l'immediata declaratoria di decadenza dalla carica sociale ricoperta.

LA DEPUTAZIONE

Art. 30 - La Deputazione

La Deputazione del Circolo è costituita da:

- a) Un Presidente;
- b) Un Vice Presidente;
- c) Un Deputato segretario;
- d) Un Deputato tesoriere;
- e) Un Deputato allo sport;
- f) Un Deputato all'interno e ai giochi;
- g) Un Deputato agli impianti ed attrezzature;
- h) Un Deputato al personale;
- i) Tre Deputati.

La Deputazione uscente resta in carica fino all'insediamento della nuova Deputazione.

Art. 31 - Competenze

- 1) Sorveglia sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle disposizioni emanate dalla Deputazione stessa e dalla F.I.T. da parte dei Soci;
- 2) Redige annualmente il programma sportivo e mondano e organizza le relative manifestazioni, anche con la collaborazione dei Soci;
- 3) Cura l'amministrazione dei beni del circolo e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) Convoca l'Assemblea dei Soci;
- 5) Assume i dipendenti del Circolo fissandone mansioni e retribuzioni;
- 6) Adotta i regolamenti e i provvedimenti interni;
- 7) Delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari e degli Ospiti temporanei;
- 8) Nomina i Giocatori del Circolo;
- 9) Risolve inappellabilmente qualsiasi controversia possa sorgere fra i Soci per questioni sociali, fatte

salve le competenze del Collegio dei Probiviri;

- 10) Delibera con votazione segreta la revoca della delega assegnata ad un Deputato;
- 11) Cura che nei locali sociali non si tengano riunioni a scopo politico;
- 12) Cura la tenuta dell'albo dei Soci, nonché l'inventario dei beni del Circolo, che aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, mette a disposizione dei Soci presso la Segreteria;
- 13) Provvede al disbrigo di tutte le pratiche relative ai rapporti con i terzi;
- 14) Stabilisce annualmente l'importo delle quote sociali;
- 15) Provvede a quant'altro previsto dal presente Statuto.

Art. 32 - Elezione

Le candidature, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate almeno cinque giorni prima della Assemblea convocata per le elezioni in prima convocazione.

La votazione per l'elezione alle cariche sociali di Presidente e di Deputato avviene su unica scheda, che indica il nome del candidato alla carica di Presidente e non più di 10 candidati alla carica di Deputato di lista.

Possono candidarsi alla carica di Deputato anche soci non appartenenti a liste che presentano un candidato alla Presidenza.

L'elettore esprime una preferenza per il candidato Presidente e non più di dieci preferenze per i candidati alla carica di Deputato anche se appartenenti a liste diverse.

È nulla la scheda che contiene il voto per più di un Presidente, ovvero più di dieci voti di preferenza ai candidati Deputati.

Le liste elettorali, sottoscritte dai candidati alle cariche sociali, devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per le elezioni. Non è ammessa candidatura a più cariche sociali. È proclamato Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato di più risalente appartenenza al Circolo.

Alla lista del Presidente eletto sono assegnati sei Deputati, eletti in ragione dell'ordine di preferenze ricevute; gli altri quattro Deputati sono eletti tra i candidati di tutte le liste, compresa quella del Presidente, in ragione del numero di preferenze ricevute. In caso di parità nel numero dei voti ricevuti, è preferito il candidato più anziano per appartenenza al Circolo.

Se i candidati sono meno di dieci, quelli mancanti sono cooptati dalla Deputazione, su proposta del Presidente.

Art. 33 - Insediamento della Deputazione ed attribuzione delle deleghe

La Deputazione si riunisce entro 8 giorni dalla elezione per la distribuzione delle deleghe.

Se almeno un deputato ne fa richiesta, si procede con votazione segreta.

Il Presidente nomina il Vice Presidente.

Art. 34 - Riunioni della Deputazione

La Deputazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente o almeno due deputati lo reputino necessario.

Le sedute della Deputazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La Deputazione si riunisce regolarmente con la presenza di almeno 6 componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei deputati presenti; in caso di parità il voto del Presidente della seduta forma la maggioranza.

Esclusivamente per le votazioni sull'ammissione di nuovi soci ogni voto negativo è pari a tre voti positivi.

Art. 35 - Decadenza della deputazione

In caso di dimissioni o di cessazione per altra causa dalla carica del Presidente o della maggioranza dei membri cessa dalla carica l'intera Deputazione. In tal caso il Presidente del Collegio Sindacale deve senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per procedere al rinnovo. La Deputazione così eletta resterà in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

Art. 36 - Cessazione dalla carica e sostituzione del Deputato

In caso di dimissioni o di cessazione per altra causa dalla carica di un Deputato appartenente alla lista del Presidente eletto, subentra nella carica il primo dei non eletti della stessa lista.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Deputato non appartenente alla lista del Presidente eletto, subentra nella carica il candidato non eletto, che abbia avuto il maggior numero di preferenze, tra i candidati delle altre liste e degli indipendenti.

Esaurita la possibilità di sostituzioni con i candidati non eletti, è cooptato nella Deputazione, su proposta del Presidente approvata dalla Deputazione, un socio in possesso dei requisiti per l'elezione a Deputato. Cessa dalla carica il Deputato che rassegna le proprie dimissioni.

Il Deputato che per quattro sedute consecutive non interviene alle riunioni della Deputazione senza giustificare con qualunque mezzo la propria assenza decade dalla carica.

Il Deputato cessato dalla carica e quello che lo sostituisce devono essere sollecitamente informati per iscritto della sostituzione. Il nuovo Deputato assume la carica dalla data di detta comunicazione.

Art. 37 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione.

Dirige le sedute della deputazione, firma la corrispondenza ufficiale, rappresenta il Circolo in tutti gli affari, firma i mandati di importo superiore alla cifra fissata annualmente dalla Deputazione ed i verbali della Deputazione, può nominare professionisti, e può assegnare a uno o più Deputati speciali compiti, che ritenga meritevoli di particolare attenzione.

Coordina lo svolgimento delle funzioni dei Deputati e può delegare tali compiti ad altri membri della Deputazione.

In caso di assenza temporanea o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal deputato più anziano d'età. Se l'impedimento o l'assenza si prolungano per più di due mesi decade dalla carica, in tal caso il Presidente del Collegio Sindacale ha l'onere di convocare l'Assemblea entro il termine di trenta giorni per gli adempimenti previsti dall'art. 32.

In caso di urgenza può prendere qualsiasi decisione immediata, conveniente per l'ordine, il decoro e la sicurezza del Circolo.

Art. 38 - Il Presidente onorario

L'Assemblea dei Soci, su proposta della Deputazione, può riconoscere eccezionalmente, a titolo onorifico, la carica di Presidente Onorario al Socio che per meriti sportivi o dirigenziali, sia in campo regionale che nel campo nazionale, abbiano contribuito nel tempo allo sviluppo del sodalizio e al significativo riconoscimento del suo prestigio.

La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più persone.

Art. 39 - Il Deputato Segretario

Il Deputato Segretario:

- 1) tiene l'ordinaria corrispondenza del Circolo;
- 2) cura la redazione dei verbali delle riunioni della Deputazione e delle Assemblee, in libri separati, firmandoli insieme al Presidente delle sedute;
- 3) conserva tutti gli atti del Circolo;
- 4) firma gli inviti per le riunioni della Deputazione o delle Assemblee, nonché le partecipazioni per

- eventi sportivi e mondani;
- 5) comunica agli interessati l'ammissione a Socio, l'accettazione delle domande di assenza, la cancellazione dall'albo sociale;
 - 6) cura la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei Soci.

Su conforme parere della Deputazione, può nominare un coadiutore, anche non socio, che può autorizzare per iscritto alla firma, in sua vece e sotto la sua responsabilità, di corrispondenza o altri documenti che devono riportare la data di autorizzazione. Il coadiutore può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni della Deputazione. Il coadiutore non socio può essere retribuito.

Art. 40 - Il Deputato Tesoriere

Il Deputato Tesoriere:

- 1) prepara il bilancio preventivo per il nuovo anno finanziario, d'intesa con il Deputato allo Sport, il Deputato all'Interno ed ai giochi ed il Deputato agli Impianti, per quanto di rispettiva competenza;
- 2) compila il bilancio consuntivo dell'anno trascorso;
- 3) tiene, nei locali sociali, la contabilità in appositi libri, sotto la sua responsabilità;
- 4) riferisce alla Deputazione sulle entrate ordinarie e straordinarie del Circolo, segnalando i Soci in ritardo nel pagamento delle quote associative;
- 5) giustifica tutte le spese sostenute;
- 6) predispone, per la firma del Presidente, i mandati di pagamento che superano la soglia stabilita annualmente dalla Deputazione e firma quelli inferiori.

In caso di assenza od impedimento, delega, sotto la propria responsabilità, la tenuta della Cassa e dei relativi registri ad altro Deputato.

Su conforme parere della Deputazione, può essere coadiuvato in tutte le sue funzioni da persona di sua fiducia, anche non socio, che può autorizzare alla firma, in sua vece e sotto la sua responsabilità, di corrispondenza o altri documenti che devono riportare la data della autorizzazione. Il coadiutore può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni della deputazione. Il coadiutore non socio può essere retribuito.

Art. 41 - Il Deputato allo Sport

Il Deputato allo Sport:

- 1) stabilisce i programmi e cura lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- 2) cura il rigoroso rispetto dei regolamenti sportivi approvati dalla Deputazione; richiama al dovere il Socio manchevole, fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri;
- 3) cura, di concerto con il Deputato al Personale, l'efficienza dei campi e degli impianti sportivi;
- 4) stabilisce, di concerto con il Deputato al Personale, quando procedere al rifacimento dei campi, nonché gli eventuali turni di giocatori sui campi di gioco nei giorni di maggiore frequenza;
- 5) individua, di concerto con lo staff tecnico, le competizioni per affiliati alle quali il Circolo partecipa, definendone le squadre, i suoi componenti ed relativi capitani;
- 6) distingue le varie categorie di Giocatori del Circolo e i campi sui quali hanno diritto a giocare;
- 7) dirige e controlla gli eventuali corsi di addestramento dei giovani atleti che abbiano speciali attitudini, stabilendo i vari turni delle lezioni.

Su conforme parere della Deputazione, può nominare uno o più collaboratori tra i Soci.

Art. 42 - Il Deputato all'interno ed ai giochi

Il Deputato all'interno ed ai giochi:

- 1) propone con cadenza trimestrale il calendario degli eventi di carattere ricreativo, culturale e mondano da tenersi nei locali sociali;

- 2) cura che i locali del circolo e delle eventuali sedi secondarie siano in perfetto stato di pulizia e di ordine;
- 3) controlla il mantenimento della disciplina nei locali del circolo e delle eventuali sedi secondarie, fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri;
- 4) provvede all'approvvigionamento degli arredi interni ed esterni;
- 5) sorveglia lo svolgimento dei giochi;
- 6) cura l'esatta applicazione dei regolamenti dei vari giochi e decide inappellabilmente in caso di controversia tra giocatori, fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri;
- 7) fissa i prezzi della cucina e della buvetteria controllando il servizio, la qualità e la quantità di quanto servito ai Soci.

Su conforme parere della Deputazione, può nominare uno o più collaboratori tra i Soci.

Art. 43 - Il Deputato agli impianti

Il Deputato agli impianti:

- 1) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti del Circolo e delle eventuali sedi secondarie, garantendone la perfetta efficienza;
- 2) controlla la regolarità delle certificazioni di tutti gli impianti;
- 3) predispose una relazione semestrale sullo stato d'uso e sulle esigenze di manutenzione degli impianti.

Il Deputato agli impianti, su conforme parere della Deputazione, può nominare uno o più collaboratori tra i Soci.

Art. 44 - Il Deputato al Personale

Il Deputato al Personale:

- 1) dirige tutto il personale;
- 2) stabilisce i turni di lavoro e gli ordini di servizio;
- 3) programma gli interventi manutentivi necessari, secondo un criterio di priorità, di concerto con i Deputati allo Sport, all'Interno ed agli Impianti.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 45 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente e due Componenti estranei alla Deputazione.

Art. 46 - Competenze

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

D'intesa con il Deputato Tesoriere, il Collegio Sindacale stabilisce le forme dei bilanci, esamina trimestralmente i libri contabili, convalida le giustificazioni delle spese sostenute ed effettua a sua discrezione controlli di cassa.

Il Collegio Sindacale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, può chiedere alla Deputazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 47 - Elezione

Le candidature alla carica di componente del Collegio Sindacale, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per le elezioni in prima convocazione.

La votazione per l'elezione del Collegio Sindacale avviene su unica scheda che indica separatamente il nome dei candidati alla carica di Presidente del Collegio ed il nome dei candidati alla carica di componente del Collegio.

L'elettore deve esprimere una preferenza per la carica di Presidente del Collegio Sindacale e non più di due preferenze per la carica di componente del Collegio Sindacale a pena di nullità della scheda.

E' proclamato Presidente del Collegio Sindacale il candidato più votato.

Sono proclamati componenti del Collegio Sindacale i due candidati più votati.

In caso di parità di voti è eletto il candidato di più risalente appartenenza al Circolo.

Art. 48 - Insediamento e riunioni

Il Collegio Sindacale si insedia entro 8 giorni dalla elezione.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono valide se sono presenti almeno due membri, tra i quali il Presidente.

Tutte le sedute del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate in apposito registro, ed i verbali porteranno in calce le firme degli intervenuti.

Art. 49 - Cessazione dalla carica e sostituzione del Sindaco

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente del Collegio Sindacale, la Deputazione, esaurite le possibili sostituzioni con i primi dei non eletti, deve convocare immediatamente l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 50 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, uno dei quali assume la funzione di Presidente.

Art. 51 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri:

- 1) vigila sul comportamento morale e disciplinare dei soci, dei Giocatori del Circolo e degli organi sociali;
- 2) si attiva d'ufficio o su segnalazione scritta;
- 3) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
- 4) adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata;
- 5) se richiesto, dirime come amichevole compositore le controversie tra soci.

Art. 52 - Elezione

Le candidature alla carica di Proboviro, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per le elezioni in prima convocazione.

La votazione per l'elezione dei Probiviri avviene su apposita scheda contenente il nominativo dei singoli candidati.

L'elettore deve esprimere non più di cinque preferenze. È nulla la scheda contenente più di cinque preferenze.

Sono proclamati Probiviri i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 53 - Insediamento

Il Collegio dei Probiviri si insedia entro 8 giorni dall'elezione e nel corso della prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Se almeno un componente lo richiede, si procede con voto segreto.

Art. 54 - Riunioni

Le sedute del Collegio dei Probiviri sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Parta Quinta

SEGNALAZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 55 - Segnalazioni

Il Socio può presentare segnalazioni, per iscritto, indirizzandole al Collegio dei Probiviri, che ne cura l'inserzione nel libro delle segnalazioni.

Se accerta la serietà e la fondatezza della segnalazione il Collegio dei Probiviri avvia il procedimento disciplinare e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 56 - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito all'incolpato, al quale si deve garantire il diritto di difesa.

L'incolpato può difendersi per iscritto o chiedere di essere audito dal Collegio. Può farsi rappresentare da qualsiasi socio che non rivesta cariche sociali.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari

Se accerta la violazione delle regole statutarie o la tenuta di comportamenti comunque incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita associativa il Collegio dei Probiviri può irrogare all'incolpato provvedimenti disciplinari.

A seconda della gravità dell'infrazione procede:

- a) alla censura;
- b) alla sospensione a termine fino al massimo di un anno;
- c) alla proposta di radiazione del socio per motivi disciplinari.

Se la violazione è lieve si irroga la censura.

La violazione grave o la violazione commessa da chi sia stato già censurato, importano la sospensione fino ad un anno dai diritti sociali ovvero, in casi eccezionali, la proposta di radiazione diretta.

In caso di nuova violazione del socio già sospeso si procede alla proposta di radiazione, in ordine alla quale entro quindici giorni delibera a maggioranza, con voto segreto, un collegio composto dai Probiviri e da cinque Soci estratti a sorte da un apposito elenco di giudici, di cui potranno fare parte i soci di età non inferiore a 40 anni e con almeno 10 anni di appartenenza al Circolo che non rivestano cariche sociali.

Nel caso la votazione si concluda in parità la proposta di radiazione dovrà intendersi rigettata ed il Collegio dei Probiviri sarà chiamato ad irrogare all'incolpato una delle sanzioni previste alle lettere a) e

b) del superiore comma 2.

Il provvedimento di radiazione è immediatamente comunicato dal Deputato Segretario, il quale, per procedere alla cancellazione dall'albo, deve attendere quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero, in caso di reclamo, l'esito dello stesso. Nelle more, restano sospesi i diritti sociali.

Art. 58 - Reclamo contro i provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari sono appellabili dagli interessati innanzi agli organi di giustizia sportiva previsti dallo Statuto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Parte Sesta

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Clausola compromissoria

I soci e i Giocatori del Circolo si impegnano ad adire gli organi di giustizia sportiva richiamati dallo Statuto della F.I.T., con i termini e le modalità stabiliti dal Regolamento di Giustizia della F.I.T., nelle materie di cui all'art. 2 della legge n. 280/2003 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Si obbligano, altresì, a deferire a un giudizio arbitrale le controversie di ordine economico che dovessero insorgere tra di essi e con la Associazione, per fatti correlati alla attività sportiva o associativa.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione dei provvedimenti disciplinari prescritti dalla F.I.T.

Art. 60 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 61 - Entrata in vigore

Le modifiche apportate in data _____ 2019 entreranno in vigore novanta giorni dopo l'approvazione.

APPENDICE

Il presente Statuto è stato per la prima volta discusso ed approvato dai 24 Soci Fondatori firmatari dell'atto di costituzione del Circolo il 10 Gennaio 1926; è stato successivamente modificato di autorità in regime fascista dalla F.I.T. il 14 Gennaio 1935; successivamente è stato rielaborato, discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori del 24 Settembre 1944; successivamente ancora è stato modificato ed approvato nei giorni 4 Gennaio e 22 Febbraio 1948 dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Vitalizi; è stato discusso, modificato ed approvato nella seduta del 8 Novembre 1959 dall'Assemblea dei Soci Onorari, Fondatori e Vitalizi, modificato ancora con votazione per corrispondenza del 26 Maggio 1968; è stato rielaborato, discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, Vitalizi ed Anziani del 21 Giugno 1987, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, Vitalizi ed Anziani del 12 dicembre 2004, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2007, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 30 marzo 2008. Infine, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 novembre 2012 e dall'Assemblea dei Soci del

5 maggio 2013.